

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1051, 540, 542, 575, 610, 862, 863, 869, 1042 e 1078-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1980

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Contributi a carico dello Stato alle Associazioni nazionali  
per il sostegno della loro attività di promozione sociale  
(n. 1051)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1980

Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti a sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (n. 540)

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, RICCI, MEZZAPESA, CENGARLE, NEPI, BOMBARDIERI, COLELLA, GIACOMETTI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI e ROMEI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1979**

---

Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio per il sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (n. 542)

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, MEZZAPESA, RICCI, NEPI, CENGARLE, COLELLA, GIACOMETTI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI e ROMEI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1979**

---

Contributo annuo dello Stato  
a favore dell'ANPPIA con sede in Roma (n. 575)

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, CIPELLINI, BRANCA, LA VALLE, PARRI, SARAGAT e MERZAGORA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1979**

---

Determinazione del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale vittime civili di guerra per il sostegno della attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (n. 610)

**d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, PARRINO, PATRIARCA e ROMEI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1979**

---

Determinazione del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili per il sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (n. 862)

**d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, GRAZIOLI, JERVOLINO  
RUSSO Rosa, MANENTE COMUNALE, DELLA PORTA e FRACASSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1980**

---

Assegnazione di un contributo annuo  
a favore dell'Unione italiana ciechi (UIC) (n. 863)

**d'iniziativa dei senatori CAROLLO, CALARCO e DAL FALCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1980**

---

Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (n. 869)

**d'iniziativa dei senatori FINESSI, SAPORITO, SCEVAROLLI, JANNELLI, NOCI, MEZZAPESA, RICCI e SEGNANA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1980**

---

Concessione di un contributo annuo da parte dello Stato all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS) (n. 1042)

**d'iniziativa del senatore MEZZAPESA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1980**

---

Determinazione del contributo annuo dello Stato a favore della Associazione Bambini Down (ABD) per il sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati (n. 1078)

**d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SARAGAT, CIPELLINI, PINTO, FASSINO, BRUGGER, FOSSON, CAROLLO, DE GIUSEPPE, MURMURA, STAMMATI, PETRILLI, CENGARLE, BOMPIANI, BEVILACQUA, D'AMELIO, DI LEMBO, JERVOLINO RUSSO Rosa, LAI, JANNELLI, ARIOSTO, CONTI PERSINI, MANCINO, PAVAN, NEPI, COLELLA, VERNASCHI, FALLUCCHI, RIGGIO, ROSA, BEORCHIA, SCARDACCIONE, D'AMICO, ORIANA, PATRIARCA, MITTERDORFER, RIPAMONTI, COSTA, D'AGOSTINI, SENESE, FIMOIGNARI, DEL NERO, BAUSI, ROSI, DE ZAN, GRAZIOLI, PACINI, VINCELLI e FORNI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1980**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stata prevista la soppressione di numerosi enti pubblici nazionali che svolgevano funzioni assistenziali. Contemporaneamente, per quelli che avessero una struttura associativa, veniva prevista la possibilità che continuassero a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato. Conseguentemente venivano a cessare i finanziamenti dello Stato proprio per il venir meno dello svolgimento delle funzioni assistenziali, salvo il contributo concesso fino al 31 dicembre 1979 per il sostentamento delle attività residue.

L'ultimo comma dell'articolo 115 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come risulta dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, prevede che « Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti ».

Con questa disposizione è stata quindi aperta la possibilità allo Stato di continuare a sostenere con propri contributi sia le attività degli enti pubblici trasformati in enti morali con personalità giuridica di diritto privato, sia di altre associazioni che fossero impegnate in attività di promozione sociale.

Richiamandosi a quanto previsto dalle disposizioni predette numerosi senatori hanno presentato alcune proposte di legge che prevedono la corresponsione di particolari contributi ai predetti enti morali e anche ad altre associazioni che particolarmente in questi ultimi anni hanno svolto un encomiabile lavoro di promozione e divulga-

zione culturale, nonché di sensibilizzazione sociale, soprattutto in tema di *handicap* psichici.

Essi sono i seguenti:

n. 540 dei senatori Saporito ed altri, con il quale viene previsto un contributo di lire 1.900 milioni all'Ente nazionale sordomuti;

n. 542 dei senatori Saporito ed altri, che prevede la concessione di un contributo di lire 1.000 milioni all'Unione nazionale mutilati per servizio;

n. 575 dei senatori Terracini ed altri, con il quale viene proposto di corrispondere un contributo di lire 50 milioni all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

n. 610 dei senatori Saporito ed altri, per la concessione di un contributo di lire 1.000 milioni all'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

n. 862 dei senatori Saporito ed altri, per un contributo di lire 1.500 milioni all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

n. 863 dei senatori Carollo ed altri, che prevede la concessione di un contributo di lire 2.000 milioni all'Unione italiana ciechi;

n. 869 dei senatori Finessi ed altri, per lire 300 milioni di contributo all'Associazione italiana ciechi di guerra;

n. 1042 del senatore Mezzapesa, per l'assegnazione di lire 300 milioni all'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli subnormali (ANFFaS);

n. 1078 dei senatori Saporito, Saragat, Cipellini, Pinto, Fassino, Brugger, Fosson ed altri, per lire 520 milioni di contributo all'Associazione bambini Down (ABD).

Di fronte a questo numero rilevante di disegni di legge non coordinati fra loro, che

non contemplavano altre associazioni ed enti che si sono trasformati da enti nazionali pubblici in enti morali o associazioni private, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1051, sul quale la 1<sup>a</sup> Commissione ha fermato la sua particolare attenzione ed il suo esame.

In questo disegno di legge il Governo aveva proposto la suddivisione delle associazioni o enti, ai quali assegnare contributi per il 1980, in due grandi gruppi: il primo comprendente le associazioni od enti morali derivanti da precedenti enti pubblici soppressi, il secondo comprendente le associazioni partigiane e combattentistiche (articoli 1 e 2).

Nella determinazione dei contributi proposti, il Governo ha fatto riferimento ai dati esposti nelle indagini a suo tempo effettuate dalla commissione tecnica costituita presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 113 del noto decreto n. 616 del 1977 ed ha assunto come base di calcolo il 50 per cento del contributo assegnato nel 1979. Veniva tenuto conto anche del numero degli associati, della rappresentanza di interessi, dell'organizzazione e della pluralità dei fini istituzionali di ciascuna organizzazione. Sono stati pure considerati gli oneri finanziari a carico delle singole associazioni derivanti dalla cessata gestione pubblica nonché della consistenza dei beni patrimoniali che sono rimasti alle medesime.

La Commissione, valutata la proposta formulata dal Governo, ha ritenuto opportuno apportare alcune variazioni circa l'ammontare dei singoli contributi, con la preoccupazione di favorire quelle associazioni che in prospettiva continueranno ad avere nella società una rilevante importanza e che sono destinate purtroppo ad incrementare i loro associati, come sono generalmente quelle che rappresentano portatori di invalidità civili, mentre altre, come quelle di guerra, vedranno diminuire gli aderenti.

Nell'elenco di cui all'articolo 1 è stata mantenuta l'Associazione nazionale protezione animali, per la quale viene proposto un contributo quasi eguale a quello indicato dal Governo, anche se per ragioni di oppor-

tunità la Commissione ha ritenuto opportuno farla oggetto di un comma separato ed a sè stante.

Più problematica è stata la valutazione sia per la scelta delle associazioni partigiane e combattentistiche, oggetto del secondo articolo proposto dal Governo, che dell'ammontare del contributo da assegnare.

Essendo, quello all'esame, un provvedimento provvisorio e limitato nel tempo, è stato ritenuto opportuno tenere conto delle indicazioni della Confederazione delle associazioni partigiane e combattentistiche, anche se non è stato possibile accogliere le richieste circa l'ammontare dei contributi. La natura provvisoria del provvedimento in considerazione ha quindi consigliato, in questo campo, di limitare l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche tradizionali: questo criterio non ha consentito di accogliere la richiesta dell'Associazione italiana ciechi di guerra.

Inoltre, in accordo con il rappresentante del Governo, contrariamente a quanto contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge governativo, è stato ritenuto opportuno fissare in questa occasione i contributi alle singole associazioni senza demandarne la definizione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

\* \* \*

L'opportunità di redigere un terzo articolo per l'assegnazione di appositi contributi ad alcune nuove Associazioni particolarmente attive nell'azione di sensibilizzazione sociale e di divulgazione delle più aggiornate conoscenze in tema di *handicap* psichici, è stata condivisa da tutti in seno alla Commissione.

Si tratta dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS), dell'Associazione bambini Down (ABD) e del Centro piccoli mongoloidi (CePiM), non rientranti nel novero delle associazioni « storiche », ma che, dati i loro scopi statutari, il loro impegno nella comunità per lo studio, la promozione e la divulgazione della più aggiornata cultura in materia di recupero e inserimento degli handicappati, nonché di sensibilizzazione sociale rispetto a

determinati e specifici campi dei bisogni collettivi — handicappati psichici in generale, cerebrolesi, idrocefali, affetti da trisomia 21 (o sindrome di Down) — stanno svolgendo un'importante azione che merita di essere sostenuta.

Nel proporre l'assegnazione di un contributo alle associazioni predette, elencate nell'articolo 3, la Commissione è consapevole che le medesime non sono certamente le sole che operano nel settore sociale. Ha ritenuto opportuno però prendere in considerazione per il momento solamente quelle che erano già oggetto di appositi disegni di legge e che per documentata conoscenza di tutti stanno già svolgendo una rilevante azione promozionale. Ad altro momento è stata rinviata un'analisi più approfondita delle finalità e dell'impegno di altre associazioni, da considerare in base anche a criteri di carattere generale ai quali attenersi e che il Governo dovrebbe contribuire ad enucleare.

L'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali (ANFFaS) ha svolto in questi anni un'importante azione a favore dell'accoglimento nella società e nella scuola degli individui portatori di *handicap*, nonchè per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Se oggi le strutture delle istituzioni dello Stato (si pensi alla scuola), la stessa collettività e le istituzioni locali (comuni ed unità sanitarie locali) stanno cercando di affrontare i problemi dell'*handicap* psichico, ciò è dovuto in buona misura all'azione tenace per anni svolta da questa Associazione.

L'Associazione bambini Down (ABD) svolge una qualificata presenza nel nostro contesto sociale e culturale per la tutela dei soggetti colpiti da sindrome di Down (o trisomia 21), che, come noto, a causa di un cromosoma in più nelle cellule (il 21°), produce un affievolimento delle capacità psichiche e fisiche. Non intende essere un organismo di assistenza, ma di tutela morale, di ricerca e di consulenza, e per questo cura l'approfondimento e la divulgazione delle attività istituzionali attraverso l'organizzazione di convegni di studio, seminari di aggiornamento per genitori ed operatori socio sanitari, nonchè la pubblicazione di opusco-

li e studi. In particolare promuove il pieno sviluppo del potenziale sociale, mentale ed espressivo dei bambini con sindrome di Down, che, se sono oggetto di adeguato intervento fin dalla nascita, possono essere anche recuperati mentre, se lasciati a se stessi, diventano soggetti non integrabili; sollecita la ricerca perchè sia compresa sempre meglio la specificità di sviluppo di detti bambini ed individua le modalità educative, qualitativamente più adatte, per il loro pieno sviluppo; aiuta inoltre le famiglie a confrontarsi con un problema che, ancora, è arduo affrontare da soli.

Il Centro piccoli mongoloidi (CePiM) poi, oltre alla tutela specifica dei bambini « mongoloidi » — ma questo termine è « caricato » dal retaggio antico di una realtà considerata troppo a lungo penosa e irrecuperabile, per cui dovrebbe essere abbandonato — che non possono trovare collocazione o nella scuola o nel mondo del lavoro, ha svolto e sta svolgendo una intensissima azione promozionale e di tutela delle famiglie dei « mongoloidi » stessi, per cui è diventato un punto importante di riferimento per tante attività di emancipazione culturale e morale.

È poi il caso di considerare che queste categorie di handicappati psichici, contrariamente a quanto avviene per coloro che lamentano un *handicap* fisico (a causa di guerra, per servizio e per accidenti della vita, come ciechi, mutilati, paraplegici, eccetera) non godono di alcuna provvidenza personale obbligatoria. Anche questo è segno della arretratezza con cui l'*handicap* psichico è valutato nella cultura sociale e politica del Paese.

\* \* \*

Con l'inserimento dell'articolo 4 si è inteso introdurre, anche se in forma indiretta, un controllo da parte sia della Presidenza del Consiglio dei ministri come del Parlamento sulla utilizzazione dei contributi percepiti da parte delle associazioni destinatarie del provvedimento in esame, nonchè sul concreto perseguimento delle loro finalità istituzionali. Entro il 31 marzo infatti la

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidenza del Consiglio dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sull'attività svolta dalle predette associazioni le quali dovranno inviare alla Presidenza stessa i loro resoconti e relazioni annuali.

Tenendo conto che l'esame e l'approvazione dell'assegnazione dei contributi alle associazioni o enti avviene alla fine del 1980 e seguendo il costante indirizzo al riguardo della Commissione bilancio e programmazione, la Commissione propone che l'efficacia del provvedimento riguardi anche il 1981.

Il dibattito in Commissione ha infine evidenziato anche la necessità che per l'eventuale assegnazione di contributi per gli anni successivi al 1981 vengano individuati criteri di carattere generale sia per la concessione dei contributi stessi rivolti alla razionalizzazione della spesa come anche per un adeguato controllo circa le finalità e la reale rappresentanza delle associazioni.

Il disegno di legge, pertanto, così riformulato ed integrato, merita l'approvazione dall'Assemblea.

PAVAN, *relatore*

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore CAROLLO)

19 novembre 1980

La Commissione, esaminata la proposta di testo unificato, trasmessa dall'apposita Sottocommissione costituitasi in seno alla 1ª Commissione, per quanto di propria competenza giudica validamente assicurata la copertura dell'onere, pari a 8 miliardi e 40 milioni, per l'anno 1980.

Per l'anno 1981, come evidenziato dal rappresentante del Tesoro, nel fondo speciale di parte corrente (Sezione iscritta nel pro-

getto di bilancio a legislazione invariata) figura un apposito accantonamento pari a 6 miliardi di lire, destinato specificamente al conseguimento delle finalità di cui al testo in esame.

Allo stato pertanto, ove si intenda prefigurare anche per il 1981 un onere d'importo pari al 1980, occorre individuare la voce del fondo speciale di parte corrente che si intende dirottare parzialmente (quanto a 2 miliardi e 40 milioni di lire) per la copertura degli oneri derivanti dal testo in esame.

3 dicembre 1980

La Commissione, riesaminato il testo unificato, trasmesso dall'apposita Sottocommissione costituitasi in seno alla Commissione affari costituzionali, preso atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del tesoro circa i profili di copertura per il 1981, per quanto di propria competenza, rimuovendo la condizione espressa nel parere emesso in data 19 novembre 1980, dichiara di non opporsi all'ulteriore corso della proposta.

Peraltro, sotto un profilo più strettamente di merito, si richiama l'attenzione della Commissione affari costituzionali sull'esigenza di

evitare di sostenere l'attività di organismi associativi che perseguono finalità già ricomprese nell'ambito di intervento di enti morali ricadenti nella sfera di applicazione delle procedure previste dagli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. A titolo esemplificativo non si capisce perchè il sostegno alle attività promozionali in favore dei ciechi debba essere incanalato anche attraverso una fantomatica Associazione italiana ciechi di guerra, che non risulta neppure ente morale, quando esiste l'Unione italiana ciechi che comprende anche i ciechi di guerra e che è ente morale.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1051**

TESTO DEL GOVERNO

**Contributi a carico dello Stato alle Associazioni nazionali per il sostegno della loro attività di promozione sociale**

## Art. 1.

È autorizzata, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, l'assegnazione per l'anno 1980 in favore delle sottoelencate associazioni nazionali, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, di contributi dell'importo rispettivamente indicato:

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, lire 178.564.600;

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, lire 1.108.128.000;

Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra, lire 987.701.700;

Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro, lire 269.766.000;

Associazione nazionale vittime civili di guerra, lire 698.169.700;

Unione italiana ciechi, lire 592.028.000;

Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, lire 890.447.000;

Unione nazionale mutilati per servizio, lire 251.941.000;

Ente nazionale protezione animali, lire 123.254.000.

## Art. 2.

Al fine di sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, per l'anno 1980 può essere assegnato un contri-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale**

## Art. 1.

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	<i>Lire</i>
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili . . .	350.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra . . . . .	1.100.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra . . . . .	1.200.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro . . . . .	300.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra . . .	700.000.000
Unione italiana ciechi . . .	800.000.000
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti . .	900.000.000
Unione nazionale mutilati per servizio . . . . .	400.000.000

(Segue: *Testo del Governo*)

buto statale in favore dei sottoindicati enti morali:

Associazione nazionale combattenti e reduci;

Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare;

Istituto del nastro azzurro;

Associazione nazionale partigiani di Italia;

Federazione italiana volontari della libertà;

Federazione italiana delle associazioni partigiane;

Associazione nazionale ex internati;

Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria;

Associazione nazionale reduci dalla prigionia;

Associazione nazionale deportati politici in campi nazisti;

Associazione nazionale reduci garibaldini.

## Art. 3.

Alla determinazione del contributo in favore degli enti morali di cui al precedente articolo 2, in misura proporzionale all'attività svolta dagli stessi nel corso dell'anno 1979, desumibile dai conti consuntivi dell'esercizio 1979 e dai bilanci preventivi approvati per l'anno 1980, si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

## Art. 4.

All'onere di lire 6.000 milioni, derivante rispettivamente per lire 5.100 milioni dall'articolo 1 e per lire 900 milioni dall'articolo 2 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, con utilizzo della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

È altresì assegnato, ai sensi delle disposizioni sopra citate, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, all'Ente nazionale protezione animali un contributo di lire 120.000.000.

## Art. 2.

Al fine di sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per ciascuno degli anni 1980 e 1981 alle sottoindicate Associazioni i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	<i>Lire</i>
Associazione nazionale combattenti e reduci . . . . .	150.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare . . . . .	20.000.000
Istituto del nastro azzurro . . . . .	50.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia . . . . .	450.000.000
Federazione italiana volontari della libertà . . . . .	300.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane . . . . .	100.000.000
Associazione nazionale ex internati . . . . .	50.000.000
Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria . . . . .	100.000.000
Associazione nazionale reduci della prigionia . . . . .	30.000.000
Associazione nazionale deportati politici in campi nazisti . . . . .	30.000.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna . . . . .	30.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini . . . . .	10.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) . . . . .	50.000.000

(Segue: *Testo del Governo*)

voce « Contributi alle associazioni nazionali per il sostegno dell'attività di promozione sociale ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 3.

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale nonché di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dai rispettivi statuti sono assegnati, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, alle sottoindicate Associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicati:

	<i>Lire</i>
Associazione nazionale famiglie di fanciuli subnormali (ANFFaS) . . . . .	300.000.000
Associazione bambini Down (ABD) . . . . .	520.000.000
Centro piccoli mongoloidi (CePiM) . . . . .	100.000.000

## Art. 4.

Le Associazioni di cui alla presente legge, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmetteranno annualmente una copia del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo, entro il 31 marzo, dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle Associazioni di cui alla presente legge.

## Art. 5.

All'onere di lire 8.040 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni, lo specifico accantonamento: « Contributi alle associazioni nazionali per il sostegno dell'attività di promozione sociale » e, quanto a lire 2.040 milioni, una quota dell'accantonamento

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

« Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Per l'anno finanziario 1981 l'onere di lire 8.040 milioni viene fronteggiato mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 540**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

## Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo annuo di lire 1.900 milioni per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, tutela e protezione degli associati.

## Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.900 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 542**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

## Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è concesso all'Unione nazionale mutilati per servizio un contributo annuo di lire 1.000 milioni, per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, tutela e protezione degli associati.

## Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 575**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TERRACINI ED ALTRI

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 a favore dell'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti), con sede centrale a Roma, riconosciuta come ente avente personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987.

Art. 2.

All'onere finanziario di cui al precedente articolo per l'anno 1979 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato ai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 610**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

## Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso all'Associazione nazionale vittime civili di guerra un contributo di lire 1.000 milioni per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, tutela e protezione degli associati.

## Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 862**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

## Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili un contributo annuo di lire 1.500 milioni per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale e tutela degli associati.

## Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 863**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAROLLO ED ALTRI

**Art. 1.**

Per sostenere l'attività di promozione sociale e tutela degli associati è assegnato, a decorrere dal 1° gennaio 1980, un contributo annuo all'Unione italiana ciechi (UIC), ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**Art. 2.**

L'Unione italiana ciechi, a dimostrazione del concreto perseguimento dei fini associativi, trasmetterà una copia del proprio bilancio di previsione e del rendiconto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, determinato in lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato a: « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 869**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FINESSI ED ALTRI

## Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso all'Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire 300 milioni, per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, di tutela e di protezione degli associati.

## Art. 2.

All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE n. 1042

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MEZZAPESA

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 all'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli subnormali (ANFFaS), eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, è concesso un contributo anuo a carico dello Stato di lire 300 milioni, in attuazione delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

### Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale, di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1078**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO, SARAGAT  
ED ALTRI

---

**Art. 1.**

Per sostenere l'attività di promozione sociale e tutela degli associati è assegnato, a decorrere dal 1° gennaio 1980, un contributo annuo di lire 520 milioni all'Associazione Bambini Down (ABD), con sede centrale in Roma (Largo Boccea, n. 33 e Via Giannone, n. 25), ai sensi dell'articolo 1-*undecies*, ultimo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

**Art. 2.**

L'Associazione Bambini Down (ABD), a dimostrazione del concreto perseguimento dei fini associativi, trasmetterà una copia del proprio bilancio di previsione e del rendiconto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Art. 3.**

All'onere annuo di lire 520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: « Contributi alle Associazioni nazionali per il sostegno delle attività di promozione sociale ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.